

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2479**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, COSTA, ZANONE, ALTISSIMO, BASLINI***Presentata il 26 marzo 1981***Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione  
della pena dell'ergastolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge vuole essere un contributo dei liberali all'azione di adeguamento del codice penale italiano alle mutate concezioni filosofiche, sociologiche e psicologiche che sottendono le scelte di politica criminale nei paesi civili.

Già all'epoca dei lavori dell'Assemblea costituente il dibattito relativo alla stesura di quello che poi divenne l'articolo 27 della Costituzione si incentrò sulla tematica del significato da attribuire alla pena quale estrinsecazione della pretesa punitiva dello Stato.

D'altronde la disputa tra le scuole di teoria del diritto penale, iniziata nel lontano passato storico, è tuttora non conclusa.

Infatti la dottrina è tuttora discorde anche se nessuno pensa di individuare una sola finalità per l'azione punitiva dello Stato. Oggi il problema è posto più che altro in termini di prevalenza di una finalità rispetto alle altre.

Durante i lavori dell'Assemblea costituente si è molto discusso circa la ammissibilità dell'ergastolo alla luce degli scopi che si dovevano riconoscere alla pena nella norma costituzionale.

La questione della soppressione o meno dell'ergastolo è però, a nostro avviso, valutazione non tanto formale quanto sostanziale e di principio. Il nostro convincimento, quali presentatori del presente progetto di legge, è che il Parlamento debba essere chiamato a giudicare dell'ergastolo quale pena adeguata a svolgere il compito ed idonea a conseguire le finalità che negli anni ottanta possono sensatamente attribuirsi alla pena nel diritto penale italiano.

Riteniamo, altresì, che tale valutazione debba essere fatta non soltanto in base al rapporto tra articolo 27 della Costituzione e norma del codice penale sull'ergastolo, in quanto una questione di principio che concerne più aspetti, dal criminologico al sociale, e allo psicologico,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e quindi il danno che la stessa società può ricavare dalla sopravvivenza di una pena che per la sua « eternità » è più di danno all'ordinamento che la commina di quanto non sia occasione di emendazione per il condannato. Né, d'altronde, è nostro convincimento che si possa consentire alla sopravvivenza nel nostro ordinamento della pena dell'ergastolo facendo considerazioni demagogiche sul fatto che ormai all'ergastolo sono in pochi ad essere condannati o che, con la riforma penale del 1962, sono in pochi quelli che non escono per provvedimenti di clemenza.

Non possiamo certo convenire con quelle opinioni che misurano le scelte dello Stato in termini di opportunità politica del momento senza considerare aspetti di più elevato valore ideale e di più ampia prospettiva.

Il problema dell'ergastolo quindi, va ricondotto, eliminati i sofismi concettuali ispirati a formalismo giuridico esasperato, ovvero i richiami ad una coerenza tutta formale dell'ordinamento penale nel contesto dell'ordinamento giuridico generale, nei termini di problema della finalità della sanzione.

Partendo dalle precedenti considerazioni, pare che ci si debba porre i seguenti principali problemi di natura sostanziale. Innanzitutto occorre chiedersi se nella concezione moderna dello Stato di diritto la pretesa punitiva riconosciuta ad esso dall'ordinamento giuridico debba fondarsi sul principio della rispondenza tra gravità della violazione e gravità della pena. E su questo punto crediamo si possa tutti convenire per una risposta affermativa.

Vi è poi l'ulteriore problema della funzione preventiva con la quale lo Stato dovrebbe garantire i cittadini onesti dai comportamenti delittuosi dei cittadini delinquenti anche, se ciò fosse necessario, rinchiodandoli nelle carceri. Su questo punto però, vi è la prima osservazione relativa alle funzioni che si intendono attribuire alle pene. Infatti, se si vuole considerare tra dette funzioni quella rieducativa e di reinserimento sociale, anche senza dare alla stessa un ruolo preminente, si rende

necessario fare chiarezza sulle differenze tra norma morale e norma giuridica, tra ordine normale ed ordine sociale, in sostanza, tra concezione etica e concezione laica dello Stato.

Per chi, come i liberali, ritiene che lo Stato debba provvedere ad assicurare la convivenza sociale secondo norme positive non discriminatorie di alcuno tra i possibili ordini etici, la pena deve limitarsi alla funzione propria di garantire l'ordine sociale e di produrre gli effetti voluti all'interno della società civile il cui ordine è stato violato.

D'altronde, coerente con questa interpretazione della funzione della pena è il principio di territorialità, sancito nell'articolo 6 del codice penale italiano, in forza del quale chiunque commette un reato in territorio italiano è punito secondo la legge italiana.

Tale principio, presente in tutti i codici penali, è conferma della natura laica dell'ordinamento statale all'interno del quale operano le leggi penali e vengono decretate le pene, ed all'interno del quale deve esplicarsi l'azione di emendazione che in questo contesto non può intendersi come emendazione morale ultraterrena.

In sostanza, nella visione criminologica moderna, accolta dagli Stati ad elevato grado di civiltà, la pena ha una funzione principalmente preventiva ed educativa.

A nostro avviso la riaffermazione del comando legislativo basato sulla complessa interazione di precetto e sanzione è elemento che, agendo sul reato commesso, mira ad evitare il compiersi di ulteriori simili reati.

Liberata la concezione positiva del diritto da ogni considerazione metagiuridica, la pena conserva essenzialmente il carattere di sanzione prevista dall'ordinamento positivo quale conseguenza del comportamento del reo, in quanto tale comportamento si manifesta come violazione di un comando.

È appunto in questo contesto che, come giustamente afferma il Kelsen ne *La dottrina pura del diritto* dal punto di vista di una teoria del diritto positivo non

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esiste alcuna fattispecie che sia illecito o delitto per sé, cioè indipendentemente dalla conseguenza stabilita dall'ordinamento giuridico.

In una concezione positivistica del diritto, l'unica adeguata ai tempi moderni in cui il diritto è scienza in quanto insieme di regole per la vita dei cittadini nella comunità ed ha perso il suo contenuto sacrale la pena è soltanto una conseguenza dell'esistenza stessa del diritto. È una conseguenza dell'esistenza di un ordinamento giuridico che connette certi comportamenti umani a certe sanzioni.

Se così è, la pena deve essere innanzitutto adeguata per essere efficace tanto nel suo aspetto afflittivo quanto nel suo aspetto preventivo, individuale e collettivo, che sono poi due facce della stessa medaglia come detto innanzi.

Infatti una pena che non si ispirasse a questo principio di corrispondenza con la violazione o non considerasse anche tutte le modalità delle violazioni ed i modi di essere del soggetto, cioè del reo, sarebbe da questo avvertita come ingiustizia e per questo solo fatto rappresenterebbe un notevole ostacolo al realizzarsi di una finalità educativa.

Nel nostro sistema penale la maggiore delle pene edittali è macchiata da questo rilievo negativo. L'ergastolo infatti si presenta come pena convenzionale immisurabile nella quale è difficile cogliere i rapporti e le relazioni con i comportamenti delittuosi per i quali esso è comminato.

Qualcuno ha acutamente osservato che la maggior parte dei reati per i quali è previsto l'ergastolo sembra strettamente connessa con lo stato di guerra nel quale l'Italia si trovava tra il 1940 ed il 1944, anno in cui furono ripristinate con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, le attenuanti generiche.

Ma ciò che ci pare debba essere sottolineato è l'aspetto istintuale del comportamento dello Stato che sottende all'ergastolo come pena che né afflittiva né preventiva o deterrente sembra più presentarsi come ostracismo della *polis* intesa oggi come società di cittadini.

In sostanza l'ergastolano è prevalentemente un emarginato per il quale si ritiene che non vi sia posto che in galera finché morte non lo colga, perché soltanto così la società può difendersi dai suoi crimini futuri.

Una tale concezione, come è palese, è veramente aberrante perché esclude la speranza, ma non solo e non tanto quella dell'ergastolano di abbandonare la galera, quanto quella della società cui il reo appartiene di farne un cittadino. E in sostanza, quella dei proponenti, una volontà diretta a contrastare il giudizio di impotenza che lo Stato da su sé medesimo allorché, dopo aver fallito nel suo compito educativo avvalendosi delle istituzioni della famiglia e della scuola, dopo avere fatto mancare le opportunità educative del lavoro, non è in grado di raccogliere l'ultima sfida della educazione penitenziaria.

Ma è anche vero che la pena deve essere irrogata in maniera correlata perché sia riaffermato il principio dell'autorità dello Stato nella determinazione delle responsabilità e nella punizione degli illeciti giuridici. Per questo motivo il presente progetto di legge non mitiga le pene né vuole porsi contro il principio della correlazione tra reato e pena sotto il profilo della reciproca gravità.

Il presente progetto vuole solo proseguire lungo il cammino della tradizione penalistica italiana che dopo l'abolizione nel 1889, con il Codice Zanardelli, della pena di morte rispetto alla previsione di tale pena contenuta nel Codice sardo del 1859 è poi passata all'eliminazione dei lavori forzati trasformati in ergastolo è solo un ulteriore momento di progresso nelle forme di riaffermazione dell'autorità dello Stato e nell'affinamento degli strumenti di politica criminale.

In sostanza occorre prendere atto di una realtà: di una valutazione negativa in merito alle condanne alla carcerazione perpetua in quanto è ormai opinione diffusa che condanne di questo tipo rappresentano una indiscussa negazione della funzione rieducativa delle pene. E infatti convinzione di molti che l'azione svolta dai

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

poteri pubblici ha un senso se consente un migliore inserimento del cittadino all'interno della comunità.

Se questo è il fine da raggiungere è evidente che nel tempo che trascorre in carcere in esecuzione della pena, il condannato deve avere coscienza che ogni mutamento del suo atteggiamento nei confronti dell'ordinamento giuridico-statale e quindi delle regole giuridiche di convivenza civile da lui attuato determinerà un conseguente nuovo atteggiamento da parte del sistema giuridico statale con riflessi sulla propria vita non solo all'interno del carcere, il che sarebbe davvero troppo poco, ma soprattutto in una fase ulteriore di vita sociale.

Di qui la logica conseguenza che la legge, non solo come atto di clemenza dello Stato, e nemmeno come ipotetica possibilità riconosciuta, sempre e comunque, al di là di ogni valutazione oggettiva sui crimini commessi, o soggettiva sulla natura della personalità del reo, garantisca l'aspettativa del condannato a poter riprendere il proprio posto nella società instaurando con l'ordinamento giuridico un rapporto diverso e più proficuo per tutta la comunità sociale della quale fa parte.

In questo quadro alla pena dell'ergastolo non può essere riconosciuta cittadinanza alcuna nel codice penale di uno Stato liberale e democratico quale è quello italiano.

Ma anche se si prescinde da ogni estrazione illuministica e si ragiona solo in termini di migliore efficacia di una intelligente politica criminale così come nel pentimento non si vuole vedere esclusivamente uno strumento processuale di accertamento delle responsabilità, ma anche, a giudizio definitivo acquisito una molla per il recupero del condannato, si deve poter rinvenire al fondo della pena della reclusione una logica che non sia quella dissolutrice e corruttrice del carcere senza fine.

Tuttavia una modifica così come proposta nel presente progetto di legge liberale incontra alcune difficoltà che discendono dalla inopportunità in questa fase

di porre mano ad una modifica dell'intero complesso del sistema di pene previsto dal Codice.

Il progetto liberale si fa comunque carico di intervenire su quegli articoli nei quali, quale conseguenza della soppressione della pena dell'ergastolo, si determinerebbero vuoti che causerebbero uno scompenso nella strutturazione complessiva delle pene e nel rapporto di queste con i vari reati. Il principio al quale ci si è ispirati è quello cui si è già fatto cenno innanzi della massima flessibilità possibile nella previsione delle pene in relazione ai comportamenti delittuosi previsti dal Codice.

Vediamo ora in particolare quali modifiche vengono proposte col presente progetto.

La prima modifica concerne la eliminazione degli articoli 17 e 18 del codice penale che elencano e spiegano le pene previste dall'ergastolo.

Viene poi abrogato l'articolo 22 del codice penale descrittivo dell'ergastolo e lo si sostituisce con l'articolo che decreta la soppressione dell'ergastolo e la sua sostituzione ogni qualvolta tale pena è prevista nel vigente codice penale con la pena della reclusione per la durata di anni compresi tra i 30 ed i 40. Ovviamente sarà il giudice a determinare con i criteri indicati nel codice penale medesimo, l'entità effettiva della pena così come già avviene in forza di quelle norme che a fronte di determinati reati non prevedono un'unica pena edittale ma limiti minimi e massimi di reclusione.

Si propone altresì l'abrogazione dell'articolo 23 del codice penale che fissa i minimi ed i massimi della reclusione in quanto se permanesse in vita impedirebbe l'attuazione del meccanismo di seguito illustrato relativo alle diverse classi di pene per i reati meno gravi rispetto ai reati più gravi e impedirebbe, altresì, l'esplicarsi integrale degli effetti sulla pena della pluralità di condanne per più reati distinti.

Vi è poi una norma di sostituzione dell'articolo 29 del codice penale al solo fine di eliminare da detto articolo i riferimen-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti alla pena dell'ergastolo che viene abolita.

Anche per quanto riguarda l'articolo 32 del codice penale si propone una sostituzione, in questa fase limitata ai primi due commi, in quanto l'interdizione legale regolata appunto da detto articolo non può più essere collegata alla condanna all'ergastolo che nel progetto liberale viene sostituita dalla condanna alla reclusione ultra trentennale.

Qualche ritocco si è reso anche necessario all'articolo 36 del codice penale che regola i casi in cui una sentenza penale di condanna deve essere pubblicata per ordine del magistrato per il ricorrente motivo della necessità di enuclearne le parti relative all'ergastolo.

Un adeguamento analogo viene poi proposto anche per quanto riguarda l'articolo 65 del codice penale che regola i meccanismi di diminuzione della pena edittale quando si è in presenza di una sola attenuante.

Per quanto riguarda l'articolo 66 del codice penale il presente progetto propone la sostituzione integrale. Si tratta, infatti, dell'articolo che regola gli effetti sugli aumenti di pena nel caso in cui si è in presenza di più circostanziate aggravanti.

Fermo restando il principio generale di un limite agli aumenti pari al triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, è previsto che non si possa comunque eccedere gli anni 40 quando la legge prevede la pena della reclusione non inferiore ad anni 30. Tale modifica dell'articolo 66 è una conseguenza di quanto previsto nel nuovo articolo 22 così come formulato nel presente progetto di legge.

Nella parte restante dell'articolo rimangono inalterate le norme relative agli altri casi in cui il codice penale vigente prevede la reclusione.

L'articolo 67 del codice penale viene poi sostituito perché, anche per quanto concerne le diminuzioni di pene, la condanna prevista per alcuni reati particolarmente gravi, cioè quelli puniti con la reclusione compresa tra anni 30 e anni 40, implica analogicamente che ci siano due

meccanismi di diminuzione: uno per il quale si deve prevedere la pena minima di 15 anni ed un altro per il quale la pena minima è di 10 anni.

Viene poi abrogato l'articolo 72 del codice penale in quanto ambedue i commi di cui si compone fanno riferimento all'ergastolo e le ipotesi ivi contenute non hanno possibilità di sopravvivere nella nuova sistematica delle pene una volta che all'ergastolo venga sostituita una reclusione temporanea.

Proseguendo, il progetto che si propone per l'approvazione sostituisce l'articolo 73 del codice penale che contempla i casi di concorso di più reati. Nella nuova stesura l'articolo 73 del codice penale dovrebbe contenere come si propone nel presente progetto un doppio meccanismo, uno dei quali riferito al concorso di reati i quali siano puniti con una reclusione non superiore agli anni 30 ed un altro relativo ai reati che secondo il codice vigente sono puniti con l'ergastolo. Infatti, poiché per questi ultimi reati il presente progetto sostituisce alla pena dell'ergastolo la reclusione da 30 a 40 anni, si prevede che il concorso tra tali reati consenta nel massimo un aumento figurativo di un terzo della pena edittale prevista, per ciascuno di tali reati oltre il primo.

Il presente progetto propone altresì la modifica dell'articolo 73 del codice penale ma solo all'esclusivo fine di adeguare detto articolo alle modifiche che si sono apportate al vigente articolo 73 del codice penale.

Evidentemente, il meccanismo contenuto nell'articolo 73 modificato e quindi che sottende anche le modifiche apportate all'articolo 78 del codice penale, si ispira al concetto dell'adeguamento dell'azione punitiva dello Stato al comportamento del reo. È bene comunque segnalare che un tale meccanismo non contraddice quanto risultante dal vigente articolo 81 del codice penale.

Il presente progetto di legge propone la modificazione anche degli articoli 176, 177 e 184 del codice penale vigente che regolano rispettivamente gli istituti della liberazione condizionata, della revoca di

essa e delle cause di estinzione delle pene. In particolare per quanto riguarda l'articolo 176 la modifica apportata dal progetto liberale implica che la libertà condizionale possa essere concessa anche quando trattasi di reati per i quali la nuova pena edittale è di anni 30 o più. Ma aspetto ancora più importante è che anche se si tratta di casi nei quali si dà corso all'applicazione degli articoli 66, 73 e 78 del codice penale è sempre possibile, scontati 20 anni di reclusione, proporre la domanda per ottenere la liberazione condizionale.

La considerazione che il limite massimo di pena richiesto ai fini dell'inoltro della domanda per ottenere la libertà condizionale è di 28 anni, dà un'ulteriore conferma di quanto il presente progetto di legge dia prevalenza alla funzione rieducativa rispetto alle diverse finalità dalla dottrina attribuite alla pena.

È infatti coerente con il pensiero liberale dare rilievo tra le cause di efficacia della pena alla certezza del diritto,

alla prontezza di irrogazione della pena, ed alla sua attuazione secondo principi umanitari. È infatti questa l'unica maniera di saldare libertà e umanità con sicurezza ed efficacia della sanzione.

Nel presente momento in cui molti discorsi si fanno circa la debolezza di questo nostro Stato sembra quanto mai opportuno ribadire la forza con una scelta che da un lato confermi che lo spirito con cui viene svolta l'azione punitiva è quello di fiducia accordata ai cittadini perché allo sbaglio segua una piena emenda e dall'altro una conferma che lo Stato anche in momenti difficili non intende abiurare al proprio compito educativo preferendogli un compito esclusivamente o prevalentemente repressivo.

È in questo spirito che si chiede al Parlamento di esaminare con urgenza il presente progetto di legge nella piena disponibilità ad ogni suggerimento e modifica che possa migliorarne lo scopo complessivo di modifica sia pure parziale del nostro ordinamento penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

## ART. 2.

L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda ».

## ART. 3.

L'articolo 22 del codice penale (*ergastolo*) è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Abolizione della pena dell'ergastolo*). — La pena perpetua è abolita.

Quando nel codice penale o in altre leggi penali speciali è prevista la pena dell'ergastolo, tale sanzione è sostituita dalla pena della reclusione da anni 30 a anni 40 ».

## ART. 4.

L'articolo 23 del codice penale (*reclusione*) è abrogato.

## ART. 5.

L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — La condanna alla reclusione per un tempo superiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

## ART. 6.

I primi due commi dell'articolo 32 del codice penale (*interdizione legale*) sono abrogati.

## ART. 7.

L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena detentiva non inferiore a 30 anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

## ART. 8.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, essa è diminuita in misura non eccedente un terzo ».

## ART. 9.

L'articolo 66 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni quaranta nei casi in cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore ad anni trenta;

2) gli anni trenta nei casi non previsti dal precedente n. 1);

3) gli anni cinque se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 10.000.000 o 2.000.000 se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

## ART. 10.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Anche se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da ap-

plicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore:

1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto ».

#### ART. 11.

L'articolo 72 del codice penale (*concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee*), è abrogato.

#### ART. 12

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati, comunque non superiore a trenta anni.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, si applica tale pena aumentata di un terzo per ciascuno degli altri delitti.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

#### ART. 13.

L'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione, salvo quanto previsto nel secondo comma dello stesso articolo 73;

2) sei anni, per l'arresto;

3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

## ART. 14.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato alla reclusione superiore ad anni 30, anche nei casi previsti dal

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

terzo comma dell'articolo 73, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno 20 anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

## ART. 15.

L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta ai termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condanna alla pena detentiva massima prevista dal codice penale, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

## ART. 16.

L'articolo 184 del codice penale (*estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso*

di concorso di reati), è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — (*Estinzione di pene temporanee nel caso di concorso di reati*). — Quando per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena della reclusione per un reato è estinta, la pena residua deve essere eseguita per interno. Nondimeno, la pena per il reato o i reati concorrenti è estinta se il condannato è stato detenuto per oltre venti anni ».

ART. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale (*effetti dell'estinzione del reato o della pena*) è abrogato.